



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

“MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE”

(G. U. 24 APRILE 2014, N. 95)

(in vigore dal giorno della sua pubblicazione in G.U.)

CONVERTITO DALLA

LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, RECANTE MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE. DELEGHE AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA, NONCHÉ PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA”

IN GAZZ. UFF. 23 GIUGNO 2014, N. 143

(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE

Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 16/2014

**RIDUZIONE DELLA SPESA
PER CONSUMI
INTERMEDI**

**1) TRASPARENZA E
RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA
PER BENI E SERVIZI
(art. 8, commi 1-3 bis)**

Con le disposizioni in commento, interamente riformulate dalla legge di conversione, sono rimodulati taluni adempimenti in materia di trasparenza concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni.

DATI RELATIVI AL BILANCIO

Il comma 1:

- mediante sostituzione del comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, completa gli obblighi ivi previsti richiedendo alle amministrazioni anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione;
- mediante aggiunta del nuovo comma 1 *bis* al suddetto art 29 del D.Lgs. 33/2013, è stabilito che i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati in formato tabellare aperto, anche mediante ricorso ad un portale unico, in modo che sia possibile l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. La concreta applicazione della norma è rinviata all’approvazione di uno schema tipo e delle modalità attuative da adottarsi con D.P.C.M., previo parere della Conferenza unificata.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Il medesimo comma 1, mediante sostituzione del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. 33/2013, ha introdotto un ulteriore adempimento, consistente nella pubblicazione, a decorrere dal 2015, di un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, che si aggiunge alla pubblicazione con cadenza annuale. Anche in questo caso, la norma rinvia ad un apposito D.P.C.M. l’approvazione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori (annuali e trimestrali).

DATI SIOPE

Il comma 3, attraverso una modifica dell’art. 14 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici, statuisce che i dati del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d’Italia siano di “tipo aperto” e liberamente accessibili, rinviando la definizione delle modalità di accesso ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale.

Ai sensi del comma 3 bis, in sede di prima applicazione i decreti attuativi previsti al comma 1 e al comma 3 sono adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 66/2014.

Conversione:

Disposizioni modificate e integrate dalla legge di conversione

**RIDUZIONE DELLA
SPESA PER CONSUMI
INTERMEDI**

**2) CONCORSO DI
REGIONI ED ENTI
LOCALI
(art. 8, commi 4-10)**

RIDUZIONE SPESA E RIPARTIZIONE DEI TAGLI (comma 4)

Le disposizioni in commento dispongono una riduzione della **spesa per acquisto di beni e servizi** delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge), di ammontare pari a 2,1 miliardi per l'anno 2014. Le stesse riduzione si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 alle amministrazioni regionali e locali e, secondo i criteri stabiliti all'art. 50 del decreto, alle amministrazioni centrali.

L'ambito delle amministrazioni interessate dai tagli è delimitato attraverso un rinvio dall'articolo 11 del D.Lgs. 33/2013 (in cui sono individuate le amministrazioni assoggettate agli obblighi di pubblicità e trasparenza):

- amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- società dalle stesse partecipate ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

RIDUZIONI 2014

La riduzione complessiva per l'anno 2014 è distribuita tra i diversi livelli di governo in ragione di:

- a) 700 milioni per le regioni e province autonome;
- b) 700 milioni per le autonomie locali, di cui 340 milioni dalle province e dalle città metropolitane e 360 milioni dai comuni;
- c) 700 milioni per le amministrazioni dello Stato (amministrazioni centrali e altri enti ed organismi, anche costituiti in forma societaria). [La formulazione della lettera c\), peraltro, come modificata dalla legge di conversione, per un probabile difetto di coordinamento, si riferisce nuovamente a tutte le amministrazioni assoggettate all'applicazione del D.L. 33/2013.](#)

RIDUZIONI DAL 2015

Le stesse riduzione si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 alle amministrazioni regionali e locali e, secondo i criteri stabiliti all'art. 50 del decreto, alle amministrazioni centrali. Conseguentemente, poiché le riduzioni di spesa per il 2014 sono riferite a 8 mesi (come sopra detto a decorrere dal 24 aprile 2014, data di entrata in vigore del decreto legge) per il 2015 e gli esercizi successivi la riduzione va conteggiata sull'intero anno.

Pertanto, a decorrere dal 2015 la riduzione di spesa sarà pari a:

- a) 1.050 milioni di euro per le regioni e province autonome;
- b) 1.050 milioni di euro per le autonomie locali, di cui 510 milioni dalle province e dalle città metropolitane e 540 milioni dai comuni;
- c) 300 milioni di euro, quali riduzioni di acquisti di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato (indicati dall'Allegato C del decreto-legge), a cui si aggiungono 105 milioni quali minori trasferimenti a enti e organismi anche costituiti in forma societaria per la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per le amministrazioni dello Stato.

MODALITÀ DI RIDUZIONE DELLA SPESA (COMMI 5-9)

Regole generali (commi 5, 6 e 7). Per le modalità di conseguimento delle suddette riduzioni di spesa, in termini generali l'articolo rinvia, per

le diverse tipologie di amministrazione:

- all'articolo 46, per le regioni e province autonome,
- all'articolo 47 per gli enti locali e
- al comma 5 dell'articolo in esame e all'articolo 50 per le amministrazioni centrali.

Misura specifica – recesso dai contratti in corso (commi 8 e 10). Il decreto legge, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa per consumi intermedi, prevede una misura specifica, consistente nella autorizzazione alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, *nonché dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria*, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata residua dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali. *La norma precisa che detta riduzione deve essere effettuata salvaguardando il costo del personale ai sensi di quanto dispongono gli articoli 82, comma 3 bis e 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.* Resta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell'amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali, ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli stabiliti dall'articolo in esame (700 milioni di euro nel 2014 e 1.050 milioni di euro dal 2015).*

La legge di conversione ha soppresso:

- la lettera b), la quale prevedeva che in ogni caso, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legge, le amministrazioni avrebbero dovuto assicurare che gli importi e i prezzi contrattuali non fossero superiori a quelli derivati o derivabili dalla riduzione del 5% o ai prezzi di riferimento, ove esistenti;
- il comma 9, che sanciva la nullità di siffatti contratti stipulati in violazione della lettera b), ferma restando la rilevanza ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li avesse sottoscritti.

Conversione:

Disposizioni modificate e integrate dalla legge di conversione

**SOGGETTI
AGGREGATORI DI
RIFERIMENTO
(art. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6)**

**ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI
AGGREGATORI**

Il decreto legge, al comma 1, prevede l'istituzione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), cui è confluita la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Di tale elenco fanno parte:

- a) **Consip S.p.A.**;
- b) **una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita** ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007). Questa norma, infatti, prevede la costituzione facoltativa, da parte delle regioni, di centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; Qualora la centrale di committenza regionale prevista dal comma 1 non sia stata costituita, il comma 5 prevede l'istituzione o la designazione di un soggetto aggregatore di riferimento regionale **entro il 31 dicembre 2014**. In alternativa, secondo quanto dispone il comma 6, le regioni possono affidare a Consip, tramite apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo svolgimento delle funzioni di attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale;
- c) **ulteriori soggetti che svolgono attività di centrale di committenza**, previa richiesta di iscrizione all'elenco in esame (comma 2)

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Il comma 2 demanda ad un D.P.C.M. da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali sono considerati:

- il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione;
- i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.

In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35 (comma 5).

**ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI
AGGREGATORI**

Il medesimo comma 2 prevede altresì l'istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Quanto alle modalità di istituzione, il decreto rinvia ad un apposito D.P.C.M. da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la [Conferenza unificata](#). Con lo stesso decreto sono definiti i compiti, le attività e le modalità operative del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

OBBLIGO DI RICORRERE AI SOGGETTI AGGREGATORI

Il [comma 3](#) stabilisce l'obbligo per

- le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
- le regioni ed enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni;
- gli enti del servizio sanitario nazionale,

di ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori per l'espletamento delle procedure di gara relative all'acquisizione dei beni e servizi rientranti nelle categorie e di importo superiore alle soglie individuate, anche in ragione delle risorse messe a disposizione dei soggetti aggregatori, con apposito D.P.C.M..

Detto D.P.C.M., dovrà essere adottato **entro il 31 dicembre di ogni anno**, di concerto con il [Ministro dell'Economia e delle Finanze](#), d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, [sentita l'A.N.AC.](#) (cui è confluita l'Autorità per la [vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture](#)), sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori. Al decreto stesso è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'obbligo di fare ricorso a Cosip e agli altri soggetti aggregatori.

[Con disposizione inserita dalla legge di conversione, è stabilito che la violazione dell'obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore per le categorie di beni e servizi individuate dal suddetto D.P.C.M. preclude il rilascio del CIG da parte dell'Autorità di vigilanza.](#)

[È peraltro fatta salva la possibilità di acquisire beni e servizi, mediante procedura di evidenza pubblica, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.](#)

Restano inoltre ferme talune disposizioni in materia di aggregazione della domanda introdotte da precedenti leggi.

Conversione:

Disposizioni modificate e integrate dalla legge di conversione

**RICORSO AI SOGGETTI
AGGREGATORI PER I
COMUNI NON
CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
(art. 9, comma 4)**

Il comma in esame riformula la disposizione di cui all'art. 33, comma 3 *bis*, del D.Lgs. 163/2006, in merito all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, introducendo sostanziali modificazioni alla disciplina, **applicabile a decorrere dal 1 luglio 2014**, riguardanti in particolare:

- l'**ambito soggettivo di applicazione**. L'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza, originariamente previsto per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
- il **novero dei soggetti cui è possibile fare ricorso e le relative modalità**. Nello specifico, i comuni interessati procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi, alternativamente:
 - ✓ nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti,
 - ✓ costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici **anche delle province**,
 - ✓ ricorrendo ad un soggetto aggregatore,
 - ✓ ricorrendo alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - ✓ limitatamente ai beni e servizi, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'**eliminazione della deroga**, introdotta dall'art. 1, comma 343, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, **per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro**.

Anche per tale fattispecie, in sede di conversione è stata introdotta la regola in base alla quale l'inosservanza dell'obbligo previsto dal novellato art. 33, comma 3 *bis* del D.Lgs. 163/2006 preclude il rilascio del CIG da parte dell'Autorità di vigilanza.

Con intesa raggiunta il 10 luglio 2014 in seno alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, è stato peraltro concordato un rinvio di detto obbligo.

Conversione:

Comma modificato dalla legge di conversione

<p>ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NELL'AMBITO DI PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA (art. 9, comma 8 bis)</p>	<p>Il comma in esame, con finalità di semplificazione e di efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvalga di Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti, <u>per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.</u></p> <p><u>Conversione:</u> Comma inserito dalla legge di conversione</p>
<p>FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI (art. 9, comma 9)</p>	<p>Allo scopo di finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori di cui al comma 1 e comma 2, il comma 9 in commento istituisce, - nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, - uno specifico Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.</p> <p>La legge di conversione ha precisato che le risorse finanziarie stanziare nel fondo sono destinate esclusivamente alle acquisizioni di beni e servizi disciplinate dal comma 3, vale a dire per i soli casi in cui si prevede l'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori.</p> <p>La definizione dei criteri di riparto del fondo il D.L. 66/2014 è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p><u>Conversione:</u> Comma modificato dalla legge di conversione</p>

<p>PREZZI DI RIFERIMENTO (art. 9, commi 7 e 8)</p>	<p>Il <u>comma 7</u> dell'articolo in esame, attribuisce all'A.N.AC. (cui è confluita l'AVCP) il compito di provvedere, con decorrenza <u>dal 1 ottobre 2014:</u></p> <p>a) a fornire alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, tenendo conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi;</p> <p>b) a pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.</p> <p>Questo ulteriore compito che l'AN.AC. dovrà assolvere attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), si aggiunge a quello analogo già previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 163/2006 di procedere alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura.</p> <p>I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità in base alla nuova norma e dalla stessa <u>aggiornati entro il 31 ottobre di ogni anno,</u> assolvono a una duplice funzione in quanto:</p> <p>a) sono utilizzati per la <u>programmazione dell'attività contrattuale</u> della pubblica amministrazione;</p> <p>b) costituiscono <u>prezzo massimo di aggiudicazione</u>, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione quadro (stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento). La disposizione <u>sanziona con la nullità i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo.</u></p> <p>Ai sensi del <u>comma 8</u>, in fase di prima applicazione, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla BDNCP.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni modificate dalla legge di conversione</p>
<p>CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (art. 9, comma 4 bis)</p>	<p>La disposizione di cui al comma 4 bis, introdotta dalla legge di conversione, mediante integrazione dell'art. 83, comma 1, lett. n), del D.Lgs. 163/2006, include "l'origine produttiva" tra i possibili elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da considerare ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.</p> <p><u>Conversione:</u> Comma inserito dalla legge di conversione</p>

**ATTIVITÀ DI
VIGILANZA
(art. 10)**

**COMPITI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ FINALIZZATE
ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

L'articolo in esame, al comma 1, attribuisce ulteriori compiti di vigilanza all'A.N.AC. (cui è confluita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), con riguardo alle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi.

Per le suddette finalità, il comma 2 stabilisce che l'Autorità:

- a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato e di altri enti, organismi ed amministrazioni pubblici, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
- b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati sui contratti in essere che, in base al comma 4, devono essere trasmessi all'Osservatorio istituito presso l'Autorità.
- c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

Ai sensi del comma 4, **entro il 30 settembre 2014**, le amministrazioni aggiudicatrici (di cui all'art. 3, comma 25, del D.P.R. 207/2010), sono tenute a trasmettere all'[Osservatorio centrale, istituito presso l'AVCP- ora A.NAC.](#)- (pertanto non agli Osservatori regionali) i dati relativi ai contratti in essere:

- a) non conclusi attraverso centrali di committenza, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, aventi ad oggetto una o più delle prestazioni principali oggetto di convenzioni Consip, individuate dal D.M. previsto dal comma 3;
- b) aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, stipulati a seguito di procedura negoziata oppure di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta valida. Per tali contratti deve essere trasmessa anche la determina a contrarre.

Le modalità di attuazione di questi nuovi adempimenti informativi e, in particolare, l'individuazione dei dati oggetto di trasmissione sono definiti con deliberazione dell'Autorità (comma 5).

**PUBBLICAZIONE DEI PREZZI DELLE PRESTAZIONI PRINCIPALI
OGGETTO DELLE CONVENZIONI CONSIP**

Il comma 3 prevede:

- l'individuazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate dalla Consip ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e a cui è stato possibile ricorrere tra il 1 gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- la pubblicazione sul sito web del Ministero, entro i successivi 10 giorni, dei prezzi relativi alle prestazioni individuate.

Conversione:

[Articolo modificato dalla legge di conversione](#)

**CONTROLLO DELLA
SPESA
PER INCARICHI
DI CONSULENZA
E DI
COLLABORAZIONE
COORDINATA E
CONTINUATIVA
(art. 14)**

L'articolo 14 introduce una nuova forma di contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nella fattispecie, il diverso parametro di riferimento, che si aggiunge a quelli previsti dalla vigente normativa in tema di riduzione della spesa per siffatti incarichi, è rappresentato dalla **spesa per il personale**.

Questa misura di controllo della spesa si applica alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

(comma 1)

A decorrere dall'anno in corso, il decreto in esame pone il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore alle seguenti percentuali della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico sostenuta nel 2012:

- il 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- l'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

**CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA**

(comma 2)

A decorrere dall'anno in corso, il decreto in esame pone il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di collaborazione qualora la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore alle seguenti percentuali della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico sostenuta nel 2012:

- il 4,5%, per le amministrazioni con spesa di personale fino a 5 milioni;
- l'1,1%, per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni.

[Il comma 4 ter, inserito dalla legge di conversione, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.](#)

Per l'anno in corso il vincolo di spesa in argomento potrebbe rendere necessario intervenire sui rapporti in essere, che possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 4)

Conversione:

Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione

**RIDUZIONE DELLA
SPESA DI AZIENDE,
ISTITUZIONI E SOCIETÀ
CONTROLLATE DALLE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
(art. 23)**

Il comma 1 dell'articolo in esame attribuisce al Commissario per la razionalizzazione della spesa il compito di predisporre, **entro il 31 luglio 2014** un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n. 196/2009.

Nel programma sono individuate:

- misure di riduzione e aggregazione delle municipalizzate (mediante liquidazione, fusione o incorporazione);
- misure di incremento dell'efficienza della gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano nello stesso ambito;
- cessione di rami d'azienda, o anche solo di personale ad altre società, anche a capitale privato, con contestuale trasferimento di attività e servizi.

Restano ferme le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni previste dall'articolo 3, comma 29, della legge 244/2007 relativo alla cessione delle partecipazioni vietate. Il termine (più volte prorogato) per la cessione delle stesse è scaduto il 1 maggio 2014.

Il comma 1 bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede che il programma di razionalizzazione approntato dal Commissario per la razionalizzazione della spesa sia reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di un suo inserimento nell'ambito del patto di stabilità e crescita interno, con il disegno di legge di stabilità per il 2015.

Conversione:

Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione

**FATTURAZIONE
ELETTRONICA E
TRACCIABILITÀ
DEL FLUSSO
FINANZIARI
(art. 25 e Tabella 1
allegata al decreto)**

ANTICIPAZIONE OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'articolo in commento, al comma 1, anticipa dal 6 giugno 2015 al **31 marzo 2015** l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali.

Per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza rimane fermo il termine, scaduto, del 6 giugno 2014.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Ai sensi del comma 2, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare:

- a) il Codice identificativo di gara (CIG). Il CIG non è riportato nei casi di esclusione individuati
 - dalla det. dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4/2011,
 - dalla legge 136/2010 e precisati dalla tabella 1 allegata al decreto legge 66/2014¹, inserita dalla legge di conversione; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita L'A.N.AC. (cui è confluita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 3/2003.

Il comma 3 vieta alle pubbliche amministrazioni il pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup.

Il comma 2 bis, inserito dalla legge di conversione, integra i contenuti della clausola sulla tracciabilità che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è inserita, a pena di nullità, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: nella fattispecie, detta clausola deve ora riportare anche l'indicazione:

- del CIG,
- del CUP (ove previsto), nonché
- degli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Conversione:

Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione

¹ Ai sensi della Tabella 1 sono esclusi dalla tracciabilità: l'acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni, i servizi d'arbitrato e di conciliazione, i servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia, i contratti di lavoro, gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, la sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto del soggetto erogante, le prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara, la scelta del socio privato in società miste il cui apporto è limitato al solo finanziamento.

**PUBBLICAZIONE
BANDI E AVVISI
(art. 26)**

Mediante novellazione degli articoli 66, comma 7, e 122, comma 5, del Codice dei contratti, il comma 1 dell'art. 26 del decreto legge in esame prevede:

- la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria;
- l'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
- il rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, da parte dell'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il *comma 1 bis*, inserito dalla legge di conversione, ha rinviato al **1 gennaio 2016** l'applicazione delle suddette nuove disposizioni.

Con la disposizione transitoria di cui al *comma 1 ter*, sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'adempimento degli obblighi di pubblicità legale secondo quanto stabilito dal decreto legge in esame, prodottisi fino all'entrata in vigore della legge di conversione.

Conversione:

Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione

